

ACCETTAZIONE DELL'INCARICO
DA PARTE DEL MEDICO
COMPETENTE

Io Sottoscritto/a Dott. Ivano Bocchi

reperibile c/o CENTRO ATHENA srl, Via Rossini, 350 – Modena –

dichiaro di possedere i requisiti di Medico Competente ai sensi della vigente normativa e

ACCETTO

la nomina di Medico Competente della seguente Ditta:

Ragione Sociale: **COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI
INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI MODENA**
Indirizzo: **Via Giardini, 431/C – 41124 Modena (MO)**
C.F.: **80010370361**

allo scopo di effettuare la Sorveglianza Sanitaria di cui al D.Lgs. 81/08 art. 41 con le modalità descritte all'art. 25 del sopra citato Decreto.

Nell'accettare l'incarico, mi impegno alla puntuale osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente e, in particolare, del presente Decreto, così come disposto dall'art. 18 comma 1g e comma 2.

Gli aspetti economici possono essere precisati in altro documento da considerarsi parte integrante della presente nomina

Data 12/10/16

Timbro e firma del Medico Competente

DR. IVANO BOCCHI
MEDICO CHIRURGO
MEDICO COMPETENTE
POLIAMB. CENTRO ATHENA Srl
VIA ROSSINI 350 (MO) TEL. 059 375037



LETTERA DI NOMINA DEL MEDICO
COMPETENTE
DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

(Ai sensi del D. Lgs. 81/08 artt. 18, 25, 41)

Io Sottoscritto Sig. BEVINI ALBERTO nato a MODENA il 17.06.65

in qualità di:

- Titolare
 Socio

della Ditta:

Ragione Sociale: **COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI
INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI MODENA**
Indirizzo: **Via Giardini, 431/C – 41124 Modena (MO)**
C.F.: **80010370361**

in ottemperanza del D. 81/08 art. 18 comma 1

NOMINO MEDICO COMPETENTE

Il/la Dott. Ivano Bocchi

reperibile c/o CENTRO ATHENA srl, Via Rossini, 350 – Modena –

e lo incarico di effettuare la Sorveglianza Sanitaria di cui all' 41 del sopraccitato Decreto, con le modalità di cui all'art. 25, impegnandomi ad informarlo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva (come da art. 18 commi 1g e 2);

Gli aspetti economici possono essere precisati in altro documento da considerarsi parte integrante della presente nomina.

Data 12/10/16

Timbro e firma del Legale Rappresentante



Azienda :

**COLLEGIO DEI PERITI
INDUSTRIALI E DEI PERITI
INDUSTRIALI LAUREATI DELLA
PROVINCIA DI MODENA**

CONTRATTO TRA LE PARTI

1. Generalità: il presente contratto è destinato a regolare il rapporto di consulenza tra il **Poliambulatorio Centro Athena srl** e l' **Azienda COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI MODENA** con sede in Modena, Via Giardini, 431/C;
2. Oggetto del contratto: Le attività oggetto del contratto sono costituite, in sintesi, dalle attività connesse al ruolo di Medico Competente così come previsto dal D.Lgs. 81/08 e precisate nell'Allegato A e da attività di consulenza globale per i problemi di prevenzione, sicurezza e igiene del Lavoro precisate nell'allegato B. Resta inteso che l'incarico si estenderà automaticamente ad eventuali ulteriori contenuti che dovessero derivare da modifiche del D.Lgs. 81/08 per quanto attiene i compiti del Medico Competente;
3. Ambito di competenza territoriale: Gli incarichi indicati al punto 2 si intendono riferiti a tutto il personale dello stabilimento dell'Azienda situato nel Comune di Modena;
4. Aspetti Organizzativi: Il Centro Athena fornisce le figure professionali per l'espletamento dell'attività di Medico Competente. Il Medico Competente svolgerà l'attività libero-professionale di cui sopra presso locali adibiti all'uso o presso la sede del Centro Athena o per mezzo di unità mobile fornita dal Centro, nel rispetto della periodicità stabilita sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente;
5. Sostituzioni: Il Medico Competente si impegna a fornire direttamente le prestazioni oggetto del presente contratto; qualora, per motivi di forza maggiore ciò non potesse avvenire, il Medico Competente si impegna a comunicare tale impossibilità e, qualora richiesto dall'Azienda, a nominare un medico sostituto *pro tempore*;
6. Durata: Il presente contratto decorre dal **12 ottobre 2016** ed avrà validità fino alla revoca di una delle due parti per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno con effetto immediato. In difetto l'incarico sarà da intendersi rinnovato, di anno in anno, senza necessità di comunicazione ulteriore;
7. Corrispettivi dell'Incarico: I compensi per l'espletamento dell'incarico verranno regolati sulla base delle tariffe riportate alle pagine 8 e 9, e saranno aggiornati ogni 12 mesi con aumento ISTAT;
8. Riservatezza e Conservazione delle informazioni: Il Medico Competente, secondo il D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 si impegna a non rivelare a terzi alcuna informazione di cui sia venuto a conoscenza in occasione o a causa del suo incarico, salvo esplicita autorizzazione; resta inteso che, in caso di risoluzione del contratto, il Medico Competente si impegna a rilasciare una dichiarazione di responsabilità a validità illimitata sull'archivio e la salvaguardia dei dati in suo possesso;



OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE (ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche art. 25)

1. Il Medico Competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- f) Lettera soppressa dall'art. 15 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

- i) comunica per iscritto, in occasioni delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ATTIVITA' DI CONSULENZA

- a) Partecipazione alle riunioni previste dalla Direzione Aziendale per la gestione della sicurezza e dell'igiene del lavoro.
- b) Coordinamento delle attività in materia sanitaria.
- c) Consulenza per la valutazione dei rischi.
- d) Sopralluogo in azienda per l'individuazione dei fattori di rischio connessi al ciclo produttivo.
- e) Collaborazione alla stesura della relazione sulla valutazione dei rischi.
- f) Stesura annuale di una Relazione Sanitaria allo scopo di verificare la validità del programma di sorveglianza sanitaria effettuato.
- g) Rapporto con gli Organi di Vigilanza.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE (ai sensi del D.Lgs 81/08 e successive modifiche art. 18)

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
 - a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
 - b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto della capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
 - d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
 - e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
 - g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
 - g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al Medico Competente la cessazione del rapporto di lavoro;
 - h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- p) elabora il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, ai fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, ai fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;

- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
- 1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le situazioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
- 3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esecutiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

CORRISPETTIVI DELL'INCARICO ANNO 2016

PRESTAZIONI SANITARIE ESENTI IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n°18 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche.

Visita medica	€ 37,00
Visita medica di controllo	€ 37,00
Visita medica di cessazione	€ 37,00
Certificato posticipo maternità	€ 37,00
Audiometria	€ 19,30
Spirometria	€ 19,30
Test Ergoftalmologico	€ 26,00
Audit C (Anamnesi alcolica) nel caso in cui l'esito risulti positivo verranno effettuati esami ulteriori: emocromo, epato-renale, colesterolo totale, colesterolo HDL, trigliceridi per un totale di € 53,00	€ 5,20
Drug Test	€ 34,20
Elettrocardiogramma	€ 27,00
RX torace	€ 33,50
Vaccinazione antitetanica	€ 27,10
Visita Cardiologica specialistica	€ 89,30
Visita Dermatologica specialistica	€ 91,00
Visita Oculistica specialistica	€ 89,30
Visita Ortopedica specialistica	€ 89,30
Visita Otorinolaringoiatra specialistica	€ 89,30
Acetato di etile	€ 37,00
Acido fenilglossilico urinario	€ 26,89
Acido ippurico urinario	€ 16,64
Acido mandelico urinario	€ 25,17
Acido metilippurico urinario	€ 16,64
Acido transmuconico urinario	€ 41,61
Anticorpi Anti Rosolia igg	€ 37,55
Acido tricloroacetico urinario	€ 19,79
Anticorpi anti hiv1-2	€ 41,61
HbsAb quantitativo	€ 26,08
HbsAg	€ 26,08
HCV	€ 36,54
Cadmio nelle urine	€ 23,95
Carbossiemoglobina	€ 20,00
Citologia urinaria (a campione)	€ 26,08
Colinesterasi eritrocitaria	€ 33,39
Coprocoltura	€ 26,08
Cromo urinario	€ 23,34
Elettroforesi delle proteine	€ 19,79
Emocromo completo con formula e piastrine	€ 6,70
Epato-renale	€ 33,50
Esame delle urine con sedimento	€ 5,22
Nichel urinario	€ 16,24
Piombemia	€ 7,10
Percloroetilene urinario	€ 31,26
Toluene urinario	€ 33,00
Riunione periodica annuale in azienda	€ 89,30
Sopralluogo in azienda	€ 89,30

Centro Athena

medicina del lavoro

Centro Athena s.r.l. - Poliambulatorio Privato - Dir. San. Dr. Ivano BOCCHI
Via Rossini, 350 - 41121 MODENA (MO)
Tel. 059 375037 Fax 059 8638021
P.IVA/C.F. 02287410365
info@medicinadellavoro.it
www.medicinadellavoro.it

PRESTAZIONI SOGGETTE AD IVA 22%

Consulenza	€ 89,30
Spese di trasferta (per utilizzo mezzo mobile)	
(mezza giornata)	€ 88,00
(giornata intera)	€ 166,00
Quota annuale nomina Medico Competente:	€ 80,00
<ul style="list-style-type: none">- nomina del Medico Competente- stesura del Protocollo Sanitario- relazione sanitaria annuale- tenuta scadenziario delle visite mediche- compilazione e gestione delle cartelle cliniche- archivio cartelle cliniche- spese di segreteria- assunzione di responsabilità del Medico Competente per la Sorveglianza Sanitaria- raccolta dati dell'Allegato 3B del D.Lgs. 81/08 e trasmissione degli stessi sull'apposito applicativo web predisposto dall'INAIL	

Il pagamento dei compensi verrà effettuato, dietro presentazione di regolare fattura, con modalità che verranno concordate tra l'azienda e il Centro Athena srl.

Per Accettazione

CENTRO ATHENA SRL

(Il Rappresentante Legale)

Poliambulatorio Privato
CENTRO ATHENA SRL
Via Rossini n. 350 - 41121 MODENA
Tel. (059) 37.50.37
Partita IVA 02287410365

Per Accettazione

La Direzione Aziendale

